



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINO | CLAUDIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COLAVOLPE | RENATO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MALANETTO | PAOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2333/2016
spedito il 13/04/2016

- avverso la sentenza n. 470/2015 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di PAVIA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

proposto dall'appellante:

difeso da:

ROCCIOLETTI GIUSEPPE
E/O ANDREA LETIZIA
VIALE GORIZIA 75 27100 PAVIA PV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01F900569/14 IRPEF-ADD.REG. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01F900569/14 IRPEF-ADD.COM. 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9V01F900569/14 IRAP 2009

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 2333/2016

UDIENZA DEL

23/01/2017 ore 09:30

N°

169/2017

PRONUNCIATA IL:

23/01/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25/01/17

Il Segretario

Raffaele Polise

RGA 2333/2016

MOTIVAZIONE

Con ricorso del 16 giugno 2016 ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia del 18 settembre 2015 che ne aveva respinto l'opposizione all'avviso di accertamento a cui mezzo l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale - Ufficio controlli di Pavia gli imputava un maggior reddito derivante dalla gestione di apparecchiature di gioco (*slot machine*) ai fini IRPEF con le inerenti addizionali ed IRAP per il periodo d'imposta 2009, e ciò in contrasto con il contenuto della dichiarazione Modello Unico 2010.

L'ente impositore, attese le carenze della documentazione prodotta dal contribuente nella fase iniziale di ricercata adesione, aveva proceduto a ricostruire la raccolta complessiva con riferimento alle fatture emesse dal concessionario, una società di diritto inglese, partendo dal presupposto che il prelievo erariale unico normativamente fissato per l'anno 2009 era pari al 12,43% delle somme incamerate dai singoli apparecchi, per poi scomputare dal risultato il canone corrisposto all'Amministrazione autonoma dei monopoli statali, le somme corrisposte agli esercenti, il 75% degli incassi quale quota distribuitane per vincite ai giocatori (il c.d. *pay out*), i ricavi già dichiarati ed oneri vari, per così giungere infine ad accertare ai fini IRPEF e addizionali un maggior reddito d'impresa non dichiarato pari ad euro 642.793,58 ed ai fini IRAP un eguale valore della produzione netta, e perciò addebitando una maggior imposta di euro 276.407,00 per il primo titolo, oltre alla addizionale regionale e comunale, e di euro 25.069,00 per il secondo, nonchè l'importo di contributi, sanzioni ed interessi.

La Commissione aveva ritenuto che tali effettuati ricalcoli, essendo fondati in prevalenza sulle fatture fornite dal concessionario della rete telematica - soggetto cui compete trasmettere all'Amministrazione i dati delle giocate, determinando in proporzione l'importo del prelievo erariale unico (PREU) - e non avendo per parte propria il suddetto gestore, soggetto proprietario degli apparecchi collocati negli esercizi, fornito alcuna prova diretta alla eventuale rettifica dei dati raccolti, fosse dunque meritevole di conferma, e condannava il Tavazzani al pagamento altresì delle spese processuali.



RGA 2333/2016

Con l'atto di gravame quest'ultimo, più essenzialmente, assume possedere una mera natura presuntiva il dato concernente il prelievo erariale unico, sostenendo che nella specie esso in realtà non sarebbe nemmeno stato versato dal concessionario, e la conseguente necessità di calcolare così i corrispettivi maturati sugli introiti effettivi degli apparecchi di gioco, e però non potutisi rilevare per asserite inefficienze della rete telematica; contesta altresì che l'importo erogato ai vincitori fosse stato limitato al 75% delle giocate, una percentuale minima da riversarsi, ma che ben poteva essere stata superata, ed afferma che una parte dei maggiori ricavi attribuiti al gestore doveva essere ripartita anche a profitto dei singoli esercenti, in riflesso del principio che a ricavi incrementati corrispondono anche costi maggiori.

Nessuna delle argomentazioni difensive addotte e che si sono qui riferite appare essere idonea ad infirmare il fondamento della statuizione impugnata.

Infatti, e in primo luogo, è da rimarcarsi come il contribuente gestore non sia stato in grado di produrre (già nel corso di ben tre incontri avutisi nella fase amministrativa dell'accertamento con adesione) una documentazione a sufficienza completa al fine di consentire un' adeguata verifica della dimensione dell'attività esercitata, tant'è che l'Ufficio si è dichiarato nella necessità di ricostruire altrimenti l'ammontare complessivo delle somme incassate mediante le apparecchiature, e quindi anche la relativa componente erogata per le vincite; il che era avvenuto avvalendosi soprattutto delle informazioni e dei dati raccolti dal concessionario della rete telematica: elementi conoscitivi che in mancanza di risultanze divergenti attendibili, se non altro nel profilo della loro entità - ma appunto non fornitesi dall' interessato, che ne era quindi onerato - non v'era e non v'è apprezzabile motivo di disattendere.

Analogamente, non è giustificato prescindere dall'elemento contabile costituito dal PREU, che, stabilito nell'anno 2009 per dettato di legge (artt. 39 e ss del DL n. 269/2003) in una data percentuale (12,43%), è da presumersi essere stato operato in conformità e precipuamente perchè non si poneva in contrasto con l' interesse medesimo del concessionario effettuare il computo sulla base del connesso monte-giocate; e per tale via si era poi reso possibile all'Amministrazione risalire a quest' ultimo aggregato, a parte la circostanza prospettata di un mancato versamento del dovuto.

Trattasi, infatti, di una vicenda che non solo non è dato di correlare in modo specifico



RGA 2333/2016

anche al rapporto in discussione, ma che del resto verrebbe comunque ad investire un rapporto obbligatorio distinto e separato, e dunque ininfluenza ai fini qui in dibattito.

Nè, parimenti, può essere utilmente prospettato che l'importo delle vincite erogate fosse stato superiore al 75% delle somme incassate, in conseguenza del costituire detta quota soltanto il minimo legale da osservare, perchè qualora tale soglia in concreto fosse stata invece superata, e "ben oltre" - come si assume - in favore dei giocatori, non è dato di vedere chi forse meglio del gestore potesse, di là dalla mera asserzione, offrire una qualche congrua prova dell'essersi ciò davvero verificato.

Non basta in proposito, detto altrimenti, evocare a sostegno l'esistenza di una conforme e costante prassi che sarebbe "sempre" seguita dai concorrenti al fine di incrementare e magari fidelizzare gli avventori, perchè di una simile consuetudine non constano per vero elementi probatori di sorta, e quand'anche essa fosse stata in vario grado diffusa nel settore dovrebbe pur sempre potersene riscontrare, è quanto conta, l'adozione da parte del contribuente in causa.

Ed anche l'affermazione secondo cui i produttori sviluppano "sempre" programmi di gioco che prevedono percentuali di vincite superiori, anzi immettendo sul mercato italiano apparecchi eroganti vincite di "molto" maggiori rispetto al limite dettosi, meritava parimenti un qualche supporto dimostrativo, e meglio ancora se riferito a quelli attivati nell'esercizio del

Dunque la delineata ricostruzione del quadro contabile, articolata alla stregua logica e giuridica dei parametri regolativi incidenti, aveva portato l'Ufficio a determinare l'importo relativo al compenso (netto) del gestore e degli esercenti dal quale era poi stato sottratto l'importo, individuato con analiticità, spettante a questi ultimi, ed inoltre il ricavato dichiarato dal gestore con taluni oneri accessori, con l'esito finale dell'essersi evidenziato un importo reddituale non contabilizzato dal _____ pari ad euro 642.793,58, come s'è in inizio esposto.

Che poi a maggiori ricavi corrispondano maggiori costi, è nozione puranche evocabile in generica e astratta linea di principio, ma che non si presta a giustificare una pretesa sua applicazione nella specie, che si ravvisa non attuabile dal momento che non vi sono emergenze processuali in merito ad eventuali accordi intercorsi fra il gestore medesimo e gli esercenti per una ripartizione discordante dalle risultanze documentarie, ovvero dai



RGA 2333/2016

costi attestati nella contabilità esistente, non potendosi dare ingresso ad una loro nozione meramente implicita e figurativa.

E' così da rimarcarsi come il ricorrente abbia incentrato la propria difesa non già su di un offerto riscontro effettivo di dati positivi qualsivoglia, bensì sull'opporre invece non altro che astratte valutazioni e sull'invocare circostanze solo accennate o postulate, per di più prive talora di pertinenza, il che non giova a modificare il contesto storico potutosi invece acclarare in termini oggettivi dall'Amministrazione e che in buona sostanza non può del resto dirsi nemmeno dibattuto, non essendo in questo senso bastate propugnare la riduttiva lettura dei computi effettuati come meramente presunti.

E questa saliente insufficienza impedisce altresì di pervenire anche solo, secondo una domanda in conclusione avanzatasi, alla riduzione in via equitativa delle determinazioni impositive, perchè un tale potere decisionale deve pur sempre trovare ragionevole supporto in contrapposte risultanze di affidabile tenore.

Pertanto, e in conclusione, si ravvisa fondata l'affermazione dell'Agenzia secondo cui l'odierno appellante non è giunto a comprovare, in particolare, la percentuale di vincite effettivamente erogate e più in generale a presentare un qualche analitico conteggio fondato sull'incasso fornito da ciascun apparecchio, e/o l'incidenza eventuale sull'ammontare dell'imponibile di particolari eventi straordinari (furti o guasti), in qualche modo bensì accennatine, e rimasti tuttavia sforniti di prova.

L'impugnazione dovrà dunque essere respinta, con la condanna dell'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, liquidate in euro 4.500,00

P Q M

La Commissione tributaria regionale di Milano respinge l'appello e condanna il
al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.500,00.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 23 gennaio 2017.

Il Presidente est.

(dr. C. d'AGOSTINO)


